

Conferenza Episcopale Italiana

COMITATO PER GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI E PER LA PROMOZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA CHIESA CATTOLICA

Roma, 14 marzo 2001

Circolare n. 30

COMPETENZA DELL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA NELLE PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

Nella Circolare n. 26 del 12 giugno 1998 questo Comitato ha trattato la materia degli enti ecclesiastici, per indicare una corretta applicazione della disciplina pattizia a seguito dell'interpretazione autentica data dalla Commissione Paritetica nel 1997 circa alcune questioni insorte a proposito del riconoscimento agli effetti civili degli enti medesimi.

Con la presente Circolare si desidera fornire ulteriori precisazioni circa la competenza dell'autorità ecclesiastica nella procedura di riconoscimento agli effetti civili degli enti ecclesiastici. Queste precisazioni valgono anche per le analoghe procedure concernenti eventuali mutamenti sostanziali e l'estinzione dei medesimi enti ecclesiastici.

1. Precisazioni circa l'assenso dell'autorità ecclesiastica

Il sistema pattizio è ispirato al principio del riconoscimento degli enti ecclesiastici secondo la loro struttura originaria, come configurata nell'ordinamento canonico, in modo di assicurare coerenza e trasparenza alla loro azione nell'ordinamento italiano.

Nel diritto canonico ogni persona giuridica ha origine da un provvedimento di erezione o di conferimento della personalità giuridica dato dall'autorità ecclesiastica competente e agisce poi sotto la giurisdizione della medesima autorità, salva sempre la vigilanza degli Ordinari dei luoghi ove l'ente effettivamente opera per le materie e nei limiti di loro competenza.

Gli enti che non hanno personalità giuridica assumono specifico rilievo nell'ordinamento canonico attraverso il provvedimento dell'autorità ecclesiastica che li istituisce (si pensi, ad esempio, alle Conferenze Episcopali Regionali o ai vicariati foranei), oppure – è il caso delle associazioni di fedeli che non hanno personalità giuridica, neppure privata – attraverso il “riconoscimento” dell'autorità ecclesiastica che ne verifica gli statuti (cf. can. 299 § 3).

In tale quadro di riferimento assume particolare valore **l'assenso dell'autorità ecclesiastica al riconoscimento agli effetti civili**, previsto dall'art. 3 delle “Norme” vigenti in materia, approvate con Protocollo firmato il 15 novembre 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede (reso esecutivo in Italia con la legge 20 maggio 1985, n. 206 e nell'ordinamento canonico con decreto del Segretario di Stato del 3 giugno 1985) ed emanate nell'ordinamento italiano con la legge 20 maggio 1985, n. 222.

Attraverso tale atto di assenso, infatti, l'autorità governativa prende anzitutto conoscenza di quale è l'autorità ecclesiastica che ha la giurisdizione sull'ente ecclesiastico; quindi, riceve da essa esplicita conferma, per quanto di sua competenza, che l'ente da riconoscere possiede i requisiti generali (erezione o approvazione nell'ordinamento canonico; fine di religione o di culto quale fine costitutivo ed essenziale; sede in Italia) e gli eventuali requisiti specifici per il riconoscimento previsti dalle “Norme” richiamate.

L'autorità ecclesiastica competente a dare l'assenso è la medesima che ha legittimamente conferito la personalità giuridica all'ente o lo ha approvato nell'ordinamento canonico, ovvero quella da cui l'ente ecclesiastico dipende alla data di presentazione della domanda di riconoscimento nel caso che dopo l'erezione o l'approvazione sia intervenuta una causa che l'ha trasferito sotto la giurisdizione di un'altra autorità ecclesiastica.

2. Erezione di una persona giuridica e autorità competente a dare l'assenso ex art. 3 delle Norme

Il can. 114 del codice di diritto canonico, riguardante le persone giuridiche, non specifica quale sia l'autorità ecclesiastica competente a erigere le persone giuridiche o a conferire a un ente la personalità giuridica. La ragione è che il legislatore non ha inteso innovare in materia e ha quindi implicitamente confermato le disposizioni del codice del 1917. Sovvengono in ogni caso l'indicazione data in altri canoni relativi ad enti specifici e la prassi secolare della Chiesa.

A) Il Vescovo diocesano è competente, in linea di massima, a erigere persone giuridiche di qualsiasi natura nell'ambito della propria giurisdizione.

Il Vescovo diocesano che rilascia un atto di assenso al riconoscimento civile dichiara con ciò all'autorità governativa la propria responsabilità per quanto riguarda la tutela e la vigilanza sull'ente ecclesiastico. Per questa ragione, anche quando spetta alla Santa Sede dare un ulteriore e specifico assenso (per gli istituti di diritto diocesano ai sensi dell'art. 8, o per le società di vita apostolica e associazioni pubbliche di carattere non locale ai sensi dell' art. 9), non deve mancare l'assenso del Vescovo diocesano ex art. 3 se si tratta di enti da lui dipendenti, anche perché non sussistano dubbi, nel futuro, circa l'autorità competente ad approvare eventuali modifiche statutarie.

B) Il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana è competente a erigere in persone giuridiche le associazioni pubbliche di fedeli di rilevanza nazionale (cf. can. 312 e art. 23 lett. v) dello statuto della C.E.I.) e a conferire la personalità giuridica canonica alle associazioni private (cf. can. 322, § 1 e art. 23 lett. v) dello statuto della C.E.I.). La Conferenza Episcopale Italiana non può invece erigere istituti di vita consacrata o società di vita apostolica.

C) La Santa Sede è competente a erigere, di per sé, persone giuridiche di qualsiasi natura.

D) I Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio sono competenti a erigere soltanto le province e le case religiose del loro istituto. Non possono erigere persone giuridiche di altra natura senza uno speciale indulto apostolico. Si nota, al riguardo, che le case di formazione dei religiosi, secondo la prassi vigente, non hanno natura di seminari ma di case religiose.

L'assenso al riconoscimento agli effetti civili di province e case del proprio istituto spetta quindi ai superiori maggiori, a meno che essi ne richiedano il rilascio alla stessa Santa Sede.

I superiori maggiori inoltre, per privilegio apostolico, possono erigere in una diocesi, con il consenso scritto del Vescovo diocesano, un'associazione di fedeli "propria" del loro istituto, a norma del can. 312 § 2. In questo caso spetta al Superiore maggiore che ha eretto l'associazione dare l'assenso ex art. 3.

E) Per quanto riguarda l'erezione di **pie fondazioni autonome** il codice vigente nel can. 1303 fa riferimento all'"autorità ecclesiastica competente" senza indicare quale essa sia. Nel codice precedente la competenza ad erigere istituti ecclesiastici era attribuita esclusivamente all'Ordinario del luogo: "*Hospitalia, orphanotrofia aliaque similia instituta, ad opera religionis vel caritatis sive spiritualis sive temporalis destinata, possunt ab Ordinario loci erigi et per eius decretum persona iuridica in Ecclesia constitui*" (can. 1489). L'Istruzione in materia amministrativa emanata dalla C.E.I. il 1° aprile 1992 precisa in ogni caso che "L'autorità ecclesiastica competente ad erigere una pia fondazione autonoma pubblica è la Santa Sede o la Conferenza Episcopale Italiana o il Vescovo diocesano" (n. 119).



3. Trasferimento di sede delle persone giuridiche. Passaggio di giurisdizione

Il codice di diritto canonico non offre un'esplicita normativa circa il trasferimento di sede delle persone giuridiche.

Nel caso di trasferimento della sede principale di un ente ecclesiastico soggetto al Vescovo diocesano da una diocesi a un'altra è necessario il consenso di tutti e due i Vescovi diocesani interessati. Una volta intercorse le intese verbali, occorre procedere nel seguente modo: anzitutto l'organo di governo dell'ente delibera il trasferimento di sede, poi il Vescovo "*a quo*" dà il suo consenso, e infine il Vescovo "*ad quem*" decreta il trasferimento della sede, citando nel decreto la delibera dell'ente e il consenso del Vescovo "*a quo*". Con tale atto il Vescovo "*ad quem*" assume la giurisdizione sull'ente, esonerandone il Vescovo "*a quo*".

Si ricorda, al riguardo, che a giudizio del Consiglio di Stato (parere n. 216/1998) "la denominazione e la sede costituiscono elementi identificativi essenziali" di un ente ecclesiastico e pertanto "la loro modifica, per poter acquistare effetto nell'ordinamento italiano, necessita dell'atto formale di riconoscimento di cui all'art. 19 comma 1" della legge 20 maggio 1985, n. 222. Questa indicazione non riguarda tuttavia il trasferimento di sede nell'ambito del territorio del medesimo comune.

Nel caso di riconoscimento a livello superiore di un'associazione di fedeli già eretta o riconosciuta a livello diocesano e poi diffusa in altre diocesi, la persona giuridica canonica conserva la propria identità soggettiva. La procedura per il riconoscimento è così articolata: l'assemblea dei soci delibera di chiedere il riconoscimento a livello superiore; il Vescovo diocesano che ha eretto o riconosciuto l'associazione esprime il suo consenso; il Presidente della C.E.I., previa delibera del Consiglio Permanente, oppure la Santa Sede dà il decreto di riconoscimento al rispettivo livello superiore.

Nel caso, alternativo, in cui il livello superiore si configuri come una federazione di associazioni, le singole associazioni conservano la propria identità senza alcuna modifica.

4. Riconoscimento di associazioni di fedeli ai sensi dell'art. 10 della legge n. 222/1985

Una particolare attenzione richiede l'assenso del Vescovo diocesano nell'ipotesi, disciplinata dall'art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, di riconoscimento quali persone giuridiche private, sia pur con profili di



ecclesiasticità, di associazioni di fedeli che non possono ottenere il riconoscimento civile come enti ecclesiastici.

Riguardo a tale peculiare fattispecie sembra opportuno ricordare che il riconoscimento civile avviene “alle condizioni previste dal codice civile”, secondo la disciplina innovata, rispetto a quanto disposto sinora dagli artt. 12 ss. dello stesso codice civile, dal Regolamento emanato con d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, entrato in vigore il 22 dicembre del medesimo anno. L’art. 9, comma 1 del Regolamento precisa infatti che a tali associazioni si applicano le nuove disposizioni, fatto salvo quanto stabilito dal secondo e terzo comma dell’art. 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Occorre anche ricordare che tali associazioni “restano in tutto regolate dalle leggi civili”, non solo per quanto concerne le vicende legate alla loro natura giuridica (riconoscimento, modifiche, estinzione, ecc.) ma anche per la loro attività (vigilanza dell’autorità tutoria e competenza del giudice civile per eventuali controversie). La normativa pattizia riconosce, però, la competenza dell’autorità ecclesiastica sulla attività di religione o di culto dell’associazione e i poteri della medesima sugli organi statutari (cf. art. 10, comma 2), poteri che devono peraltro necessariamente risultare “nell’atto di costituzione o approvazione dell’autorità ecclesiastica”, il quale deve essere allegato alla domanda di riconoscimento (art. 6, comma 2 del d.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33). In pratica, occorre che i poteri dell’autorità ecclesiastica previsti dal codice di diritto canonico (per es. quello di nomina di un commissario: can. 318) siano esplicitamente richiamati nello statuto e nell’atto canonico di erezione dell’associazione o di approvazione della stessa.

L’autorità ecclesiastica, prima di dare l’assenso prescritto dal terzo comma dell’art. 10 in esame mediante il richiamo dell’art. 3 delle “Norme”, deve verificare l’identità tra il testo dello statuto che viene inviato al prefetto (o alla regione o alla provincia autonoma) per l’approvazione e quello deliberato dall’assemblea dei soci e approvato con decreto canonico. Non è ammissibile infatti che un’associazione di fedeli – come talvolta avviene - abbia due diversi statuti, uno per l’ordinamento canonico e un altro per quello civile: ciò contrasta con i principi ispiratori delle norme concordatarie ed è causa di insanabili conflitti nel caso, non raro, di divergenza di opinioni tra i soci.

Se si tratta di associazione pubblica di fedeli di carattere locale, occorre verificare che nello statuto vi sia la esplicita indicazione del fine di religione o di culto e delle competenze del Vescovo diocesano sui seguenti punti:

- l’erezione e eventuale soppressione dell’associazione
- la conferma del moderatore
- l’eventuale nomina di un commissario straordinario
- la tutela sugli atti di straordinaria amministrazione, esplicitamente elencati a norma del can. 1281, § 2, e sugli altri atti o negozi previsti dal codice di diritto



canonico (cf. in specie i cann. 1288, 1291 ss., 1297) con l'indicazione dell'autorità ecclesiastica competente a rilasciare l'autorizzazione (Vescovo diocesano o Ordinario)

- l'approvazione delle modifiche statutarie.

Se si tratta di associazione privata di fedeli, per la quale l'ordinamento canonico prevede soltanto un potere di vigilanza dell'Ordinario diocesano, è per sé sufficiente che nello statuto sia esplicitamente indicato il fine di religione o di culto o la natura di associazione di fedeli, ma è ovviamente consigliabile che il potere di vigilanza abbia una formulazione meno generica, per non lasciare spazio a dubbi di diritto o di fatto.

5. Redazione di un catalogo degli enti ecclesiastici

E' opportuno nell'occasione ricordare che la curia diocesana ha il compito di certificare le vicende relative agli enti ecclesiastici soggetti al Vescovo diocesano, in particolare quelli non riconosciuti agli effetti civili e quindi non iscritti nel registro delle persone giuridiche esistente presso la prefettura o presso i competenti uffici regionali, quando siano richieste dall'autorità per pratiche di carattere amministrativo. La curia, per assolvere tale importante compito, ha necessità di avere una esatta cognizione, indipendentemente dalle pratiche di riconoscimento agli effetti civili, degli enti ecclesiastici esistenti nel territorio diocesano, della loro condizione giuridica e dell'autorità ecclesiastica da cui essi attualmente dipendono. Non si può più consentire che operino in Italia enti appartenenti all'ordinamento canonico praticamente "acefali", che non rispondono cioè di fatto a nessuna autorità ecclesiastica perché nessuna curia diocesana ne conosce formalmente la natura e ne conserva gli atti.